



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 1063/2014 della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga** 35
- ★ **Regolamento (UE) n. 1064/2014 della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VII^f e VII^g per le navi battenti bandiera del Regno Unito** 37
- ★ **Regolamento (UE) n. 1065/2014 della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga** 39
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1066/2014 della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

41

DECISIONI

2014/703/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto concerne l'approvazione di un programma di lotta volto a eradicare la rinotracheite infettiva bovina in Belgio e la qualifica di indenne dalla rinotracheite infettiva bovina del Land della Turingia in Germania [notificata con il numero C(2014) 7113] ⁽¹⁾** 43

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2014/704/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri** [notificata con il numero C(2014) 7139]⁽¹⁾ 46

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 1165/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 e l'IFRS 7** (GU L 314 dell'1.12.2009) 49
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia** (GU L 105 del 27.4.2010) 50
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 667/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea** (GU L 195 del 27.7.2010) 51
- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia** (GU L 28 del 2.2.2011) 52
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia** (GU L 31 del 5.2.2011) 53
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto** (GU L 76 del 22.3.2011) 54
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 269/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea** (GU L 76 del 22.3.2011) 55
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran** (GU L 100 del 14.4.2011) 56
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan** (GU L 199 del 2.8.2011) 57
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 1083/2011 del Consiglio, del 27 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar** (GU L 281 del 28.10.2011) 58
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011** (GU L 16 del 19.1.2012) 59
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau** (GU L 119 del 4.5.2012) 60
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea** (GU L 303 del 31.10.2012) 61

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 521/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo** (GU L 156 dell'8.6.2013) 62
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina** (GU L 66 del 6.3.2014) 63
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana** (GU L 70 dell'11.3.2014) 64
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina** (GU L 78 del 17.3.2014) 65

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1062/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2014

relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 ⁽²⁾ della Commissione fissa le modalità per il programma di riesame dei principi attivi di biocidi esistenti (di seguito «il programma di riesame»), avviato conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Visto che tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 528/2012, le modalità di applicazione per il proseguimento del programma di riesame dovrebbero essere adattate alle disposizioni di tale regolamento.
- (2) È importante individuare le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che possono essere messe a disposizione sul mercato e utilizzate in base alle norme nazionali, in virtù delle disposizioni transitorie previste all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012. Si tratta, ad esempio, delle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che sono in fase di valutazione nell'ambito del programma di riesame.
- (3) Quando un prodotto ha beneficiato della deroga per i prodotti destinati al consumo umano e animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma non della deroga per i prodotti destinati al consumo umano e animale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, i principi attivi che contiene dovrebbero essere valutati nell'ambito del programma di riesame per il tipo di prodotto pertinente. Fatte salve le norme nazionali, tale prodotto dovrebbe poter essere messo a disposizione sul mercato e utilizzato fino al completamento di tale valutazione. Un sistema di dichiarazione preventiva dovrebbe stabilire quali prodotti beneficiano di detta disposizione. Lo stesso dovrebbe valere qualora la mancata notifica di una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto sia dovuta alla nuova definizione dei tipi di prodotto nel regolamento (UE)

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

n. 528/2012 rispetto a quella della direttiva 98/8/CE, o sia adeguatamente giustificata sulla base di una decisione della Commissione, adottata conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, della giurisprudenza, come la causa C-420/10 ⁽¹⁾, o di orientamenti autorevoli della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri che sono riesaminati successivamente.

- (4) Quando un biocida contiene, consiste o genera un principio attivo che non è più incluso nel programma di riesame, ma il cui utilizzo è essenziale in uno Stato membro, l'uso e la messa a disposizione sul mercato per tale uso dovrebbero essere consentiti in tale Stato membro, sotto la sua responsabilità, a determinate condizioni e per un periodo di tempo limitato.
- (5) Ai fini della coerenza e della semplificazione, la procedura di valutazione dei principi attivi nel programma di riesame dovrebbe, in tutte le sue parti pertinenti, essere identica a quella per le domande presentate a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 528/2012 o a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (6) Per le sostanze che rispondono ai criteri di esclusione o sostituzione, l'autorità competente di valutazione dovrebbe presentare all'Agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per i parametri considerati, pur mantenendo il diritto dello Stato membro a presentare una proposta concernente altri o tutti i parametri. L'autorità di valutazione competente dovrebbe anche consultare l'Agenzia in merito alle sostanze che soddisfano criteri per essere considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche, o alle sostanze che sarebbero considerate interferenti endocrini.
- (7) Al fine di garantire che il programma di riesame sia portato a termine entro il termine indicato all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, le valutazioni dovrebbe essere limitate alle combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali i dati pertinenti sono stati trasmessi entro i termini di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007 o al presente regolamento. Inoltre, occorre fissare termini adeguati per il completamento delle valutazioni, tenendo conto della possibilità che le domande potrebbero essere convalidate meno di un anno prima di tali termini.
- (8) Non sono ancora state stabilite le prescrizioni in termini di dati per l'iscrizione nella categoria 7 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. È quindi opportuno in questa fase limitare alle categorie 1, 2, 3, 4, 5 o 6 le domande di iscrizione nel suddetto allegato.
- (9) Fatto salvo articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, dall'articolo 91 di detto regolamento consegue che i criteri di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento dovrebbero essere rilevanti per la successiva autorizzazione dei biocidi in tutti i casi. È pertanto opportuno individuare le sostanze che soddisfano tali criteri in tutte le valutazioni di principi attivi.
- (10) Un partecipante potenziale al programma di riesame dovrebbe essere autorizzato ad aderire o a sostituire un partecipante esistente sulla base di un accordo comune, a condizione che la valutazione non subisca ritardi per via di un accesso limitato ai dati, in quanto il potenziale partecipante dovrebbe altrimenti produrre di nuovi i dati.
- (11) Poiché la partecipazione al programma di riesame avviene su base volontaria, i partecipanti dovrebbero avere la possibilità di ritirarsi da tale programma. In tal caso, i partecipanti potenziali dovrebbero essere autorizzati a riprendere il sostegno, a meno che tale possibilità sia già stata concessa una volta e abbia causato ritardi al programma di riesame, e a meno che l'Agenzia abbia già iniziato a lavorare sul suo parere.
- (12) Qualora la valutazione di un principio attivo dimostri che l'identità ufficialmente iscritta nel programma di riesame non corrisponde esattamente a quella della sostanza effettivamente in corso di valutazione, e che la valutazione non permette di trarre conclusioni in merito, dovrebbe essere possibile ridefinire il principio attivo nel corso della valutazione e consentire ad altre persone di riprendere il supporto della sostanza ufficialmente iscritta.

⁽¹⁾ Causa C-420/10: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania), Söll GmbH/Tetra GmbH (Immissione sul mercato di biocidi — direttiva 98/8/CE — articolo 2, paragrafo 1, lettera a) — Nozione di «biocidi» — Prodotto che provoca la flocculazione degli organismi nocivi senza distruggerli, eliminarli o renderli innocui).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014, che specifica una procedura per la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 32 dell'1.2.2014, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- (13) Alcune sostanze che fanno parte del programma di riesame, non sono sostenute da nessun partecipante al momento dell'adozione del presente regolamento. Lo stesso vale per alcuni nanomateriali, anche se, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, questi materiali possono essere approvati solo se esplicitamente menzionati. È opportuno autorizzare delle persone a riprendere la partecipazione per queste sostanze e questi nanomateriali, altrimenti questi dovranno essere esclusi dal programma di riesame.
- (14) Al fine di assicurare che nessuna sostanza sia indebitamente mantenuta o inclusa nel programma di riesame senza essere poi valutata, il mantenimento e l'inclusione di una sostanza non ancora in fase di valutazione dovrebbero essere subordinati ad una notifica dei dati essenziali relativi a tale sostanza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili allo svolgimento del programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (a) «decisione di non approvazione», la decisione di non approvare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 o dell'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, di detto regolamento, o di non includerla nell'allegato I o I A della direttiva 98/8/CE;
- (b) «combinazione principio attivo/tipo di prodotto inclusa nel programma di riesame», una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto elencata nell'allegato II che soddisfa le condizioni seguenti:
- (i) non è disciplinata da nessuno degli atti seguenti:
- una direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I o I A della direttiva 98/8/CE;
 - un regolamento che ne sancisce l'approvazione, ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012;
- (ii) non è stata oggetto di una decisione di non approvazione o la decisione di non approvazione più recente è stata abrogata;
- (c) «partecipante», una persona che ha presentato una domanda per una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto inclusa nel programma di riesame, o che ha presentato una notifica ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del presente regolamento, o per conto del quale è stata trasmessa questa domanda o notifica;
- (d) «autorità di valutazione competente», l'autorità competente dello Stato membro indicato nell'allegato II del presente regolamento, designata a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012.

CAPO 2

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI FASCICOLI*Articolo 3***Richiesta di approvazione o iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012**

1. Una domanda di approvazione o iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 può essere presentata solo da un partecipante la cui notifica è stata ritenuta conforme dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del presente regolamento.

Quando la domanda riguarda l'inclusione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, essa può riguardare solo le categorie 1, 2, 3, 4, 5 o 6 di tale allegato.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate all'Agenzia entro due anni dalla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 17, paragrafo 5.

*Articolo 4***Accettazione delle domande**

1. L'Agenzia informa il partecipante sulle tariffe applicabili ai sensi del regolamento (UE) n. 564/2013 ⁽¹⁾, e respinge la domanda se il partecipante non è in grado di pagarle entro 30 giorni. Essa ne informa il partecipante e l'autorità di valutazione competente.

2. Ricevuto il pagamento delle tariffe di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013, l'Agenzia accetta la domanda e informa il partecipante e l'autorità di valutazione competente, indicando la data dell'accettazione della domanda e il suo codice unico di identificazione.

3. Conformemente all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, è possibile proporre ricorsi contro le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo.

4. L'autorità di valutazione competente informa il richiedente della tariffa applicabile ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 entro 30 giorni a decorrere dall'accettazione della domanda da parte dell'Agenzia, e respinge la domanda se il partecipante non è in grado di pagare la tariffa entro 30 giorni. Ne informa il partecipante e l'Agenzia.

*Articolo 5***Convalida delle domande per l'approvazione o l'iscrizione nella categoria 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012**

1. Quando una domanda relativa all'approvazione o all'iscrizione nella categoria 6 di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 contenente i dati richiesti in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1, e 2, dello stesso regolamento è stata accettata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e la tariffa è stata pagata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, l'autorità di valutazione competente convalida la domanda entro 30 giorni dal pagamento della tariffa.

2. Se l'autorità di valutazione competente ha ricevuto dal partecipante il fascicolo a norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma non lo ha ancora accettato riconoscendone la completezza ai sensi dell'articolo 13, l'autorità di valutazione competente convalida la domanda entro il 3 gennaio 2015.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità di valutazione competente non valuta la qualità né l'idoneità dei dati o delle motivazioni trasmessi.

4. Qualora l'autorità di valutazione competente ritenga che la domanda sia incompleta, comunica al partecipante quali informazioni supplementari sono necessarie per la convalida della domanda e fissa un termine ragionevole per la trasmissione di dette informazioni. Di norma, tale termine non è superiore a 90 giorni.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GUL 167 del 19.6.2013, pag. 17).

Entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni supplementari l'autorità di valutazione competente convalida la domanda se ritiene che tali informazioni siano sufficienti per soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 2.

Qualora il partecipante non trasmetta le informazioni richieste entro il termine stabilito, l'autorità di valutazione competente respinge la domanda e ne informa il partecipante e l'Agenzia. In tal caso parte delle tariffe pagate a norma dell'articolo 80, paragrafo 1 e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 è rimborsata.

Nel convalidare una domanda, l'autorità di valutazione competente ne informa senza indugio il partecipante, l'Agenzia e altre autorità competenti, indicando la data della convalida.

Articolo 6

Valutazione delle domande

1. Il presente articolo si applica quando si configura una delle seguenti condizioni:
 - (a) se una domanda è stata convalidata a norma dell'articolo 5;
 - (b) quando l'autorità di valutazione competente ha accettato il fascicolo considerandolo completo a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma non ha ancora trasmesso la relazione dell'autorità competente alla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del medesimo regolamento;
 - (c) se una domanda per l'inclusione nelle categorie 1, 2, 3, 4 o 5 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è stata accettata dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e la tassa è stata pagata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.
2. L'autorità di valutazione competente valuta la domanda in conformità degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 528/2012 e, se pertinente, valuta anche l'eventuale proposta di adeguare le prescrizioni in materia di dati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento, inviando all'Agenzia una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.
3. Se più partecipanti sostengono la stessa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto, l'autorità competente di valutazione redige solo una relazione di valutazione. La relazione di valutazione e le conclusioni sono trasmesse, entro una delle due scadenze riportate qui di seguito, a seconda di quale data sia posteriore:
 - (a) 365 giorni dalla data dell'ultima convalida di cui al paragrafo 1, lettera a), accettazione della completezza di cui al paragrafo 1, lettera b), o pagamento delle tariffe di cui al paragrafo 1, lettera c), per la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto in questione;
 - (b) i termini di cui all'allegato III.
4. Prima di trasmettere le proprie conclusioni all'Agenzia, l'autorità di valutazione competente consente al partecipante di presentare, entro 30 giorni, commenti scritti relativi alla relazione di valutazione e alle conclusioni della valutazione. Nel portare a termine la propria valutazione, l'autorità di valutazione competente tiene debito conto di tali osservazioni.
5. Qualora per effettuare la valutazione risultino necessarie informazioni supplementari, l'autorità di valutazione competente chiede al partecipante di trasmetterle entro un dato termine e ne informa l'Agenzia.

Il termine di 365 giorni di cui al paragrafo 3 è sospeso dalla data dell'invio della richiesta fino alla data in cui l'autorità stessa riceve le informazioni. La sospensione non supera i limiti indicati in appresso, a meno che ciò sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali:

- (a) 365 giorni qualora le informazioni supplementari riguardino aspetti di cui non si è tenuto conto nella direttiva 98/8/CE o nell'ambito della prassi consolidata di applicazione di detta direttiva;
 - (b) 180 giorni negli altri casi.
6. Ove l'autorità di valutazione competente ritenga preoccupanti per la salute umana, la salute animale e l'ambiente gli effetti cumulativi dovuti all'uso di biocidi contenenti gli stessi o altri principi attivi, essa documenta le proprie preoccupazioni come previsto nelle parti pertinenti dell'allegato XV, sezione II.3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e inserisce tali elementi nelle proprie conclusioni.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

7. Una volta completata la valutazione del rischio, l'autorità competente di valutazione senza indebito ritardo e al più tardi al momento della presentazione della relazione di valutazione di cui al paragrafo 3, a seconda del caso:
- (a) presenta una proposta all'Agenzia a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, qualora ritenga che uno dei criteri di cui all'articolo 36, paragrafo 1, dello stesso regolamento è soddisfatto e non adeguatamente affrontato nella parte 3 dell'allegato VI di detto regolamento;
 - (b) consulta l'Agenzia se ritiene che uno dei criteri dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) o e), del regolamento (UE) n. 528/2012, o la condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, sia soddisfatto ma non sia adeguatamente affrontato nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o nell'elenco delle sostanze candidate di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

Articolo 7

Parere dell'Agenzia

1. Il presente articolo si applica se sussiste una delle seguenti condizioni:
 - (a) l'autorità competente di valutazione ha presentato una relazione di valutazione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e, se del caso, una proposta o una consultazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7;
 - (b) una relazione di un'autorità competente è stata trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, ma la relazione di valutazione non è ancora stata riesaminata dal comitato permanente sui biocidi a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del suddetto regolamento.
2. Previa accettazione della relazione, l'Agenzia prepara e trasmette alla Commissione un parere in merito all'approvazione del principio attivo/tipo di prodotto o la sua iscrizione nella categoria 1, 2, 3, 4, 5 o 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, o entrambe, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

L'Agenzia inizia l'elaborazione del parere entro uno dei seguenti termini, a seconda di quale data sia posteriore:

- (a) tre mesi dalla data di accettazione della relazione;
- (b) i termini di cui all'allegato III.

L'Agenzia trasmette il parere alla Commissione entro 270 giorni dalla data di inizio della sua preparazione.

Articolo 8

Principi attivi candidati alla sostituzione

1. Nel preparare il suo parere a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, l'Agenzia valuta se il principio attivo soddisfa uno dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, e tratta la questione nel proprio parere.
2. Prima di trasmettere il suo parere alla Commissione, l'Agenzia rende pubbliche, fatti salvi gli articoli 66 e 67 del regolamento (UE) n. 528/2012, le informazioni sui principi attivi candidati alla sostituzione, per un periodo non superiore a 60 giorni, durante il quale i terzi interessati possono comunicare informazioni pertinenti, anche relative ai sostituti disponibili. L'Agenzia tiene in debito conto le informazioni ricevute nel mettere a punto il proprio parere.
3. Nel caso in cui il principio attivo sia approvato, e soddisfi uno dei criteri stabiliti all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è considerato come candidato alla sostituzione nel regolamento adottato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento.

Articolo 9

Decisione della Commissione

Al ricevimento del parere dell'Agenzia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione prepara tempestivamente un progetto di decisione per adozione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, o, se del caso, all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

CAPO 3

MODIFICA DI ELEMENTI DEL PROGRAMMA DI RIESAME*Articolo 10***Adesione o sostituzione di partecipanti stabilita di comune accordo**

1. Il ruolo di partecipante può essere ripreso o condiviso di comune accordo tra un partecipante esistente e un potenziale partecipante, a condizione che il potenziale partecipante abbia il diritto di fare riferimento a tutti i dati comunicati o menzionati dal partecipante esistente.
2. Una notifica ai fini del presente articolo viene presentata all'Agenzia congiuntamente dal partecipante potenziale e dal partecipante esistente mediante il registro per i biocidi di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 528/2012 (di seguito, «il registro»). Tale notifica comprende tutte le lettere di accesso pertinenti.
3. Al ricevimento di una notifica conformemente al paragrafo 2, l'Agenzia aggiorna le informazioni nel registro per quanto riguarda l'identità del partecipante.
4. Si considera che una persona stabilita nell'Unione che ha ripreso il ruolo di partecipante o ha raggiunto un partecipante a norma del presente articolo abbia presentato un fascicolo o una lettera di accesso per un fascicolo ai fini dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 528/2012.

*Articolo 11***Ritiro di partecipanti**

1. Si considera che un partecipante abbia ritirato il proprio sostegno ad una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto nel programma di riesame nei seguenti casi:
 - (a) se ha informato l'Agenzia o l'autorità di valutazione competente, attraverso il registro, della sua intenzione di ritirarsi;
 - (b) se non ha presentato una domanda entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
 - (c) se la sua domanda è stata respinta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 4, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 4;
 - (d) se ha omesso di fornire le informazioni complementari entro i termini previsti dall'articolo 6, paragrafo 5;
 - (e) se ha comunque omesso di pagare le tariffe spettanti all'autorità di valutazione competente o all'Agenzia.
2. Si considera che un ritiro sia avvenuto entro i termini adeguati se non interviene dopo la data in cui l'autorità di valutazione competente trasmette la relazione dell'autorità competente al richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento.

*Articolo 12***Conseguenze di un ritiro a tempo debito**

1. Se un ritiro a tempo a debito è reso noto all'autorità di valutazione competente, ma non all'Agenzia, l'autorità di valutazione competente ne informa senza indugio l'Agenzia tramite il registro.
2. Se un ritiro avvenuto a tempo debito è reso noto all'Agenzia, questa aggiorna i dati del registro per quanto riguarda l'identità del partecipante.
3. Se tutti i partecipanti che sostengono la stessa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto hanno effettuato un ritiro a tempo debito dal programma di riesame, e se il ruolo del partecipante per questa combinazione è stato precedentemente ripreso, l'Agenzia ne informa la Commissione tramite il registro.

*Articolo 13***Ridefinizione dei principi attivi**

1. Quando la valutazione di un principio attivo esistente non consente di trarre conclusioni in merito al principio individuato all'allegato II, l'autorità di valutazione competente, previa consultazione del partecipante interessato, stabilisce una nuova identità per il principio in questione. L'autorità competente di valutazione ne informa l'Agenzia.
2. L'Agenzia aggiorna le informazioni nel registro per quanto riguarda l'identità della sostanza.

*Articolo 14***Ripresa del ruolo di partecipante**

1. L'Agenzia pubblica un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto qualora si configuri uno dei casi seguenti:
 - (a) quando tutti i partecipanti che sostengono la stessa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto hanno effettuato un ritiro a tempo debito, ai sensi dell'articolo 11, e il ruolo di partecipante per tale combinazione non è stato precedentemente ripreso;
 - (b) a seguito di una ridefinizione a norma dell'articolo 13, nel qual caso l'invito riguarda esclusivamente i principi coperti dall'attuale identità di cui all'allegato II, ma non dalla nuova identità.
2. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 1, chiunque può presentare una notifica di principio attivo/tipo di prodotto per la combinazione a norma dell'articolo 17.
3. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiunque può notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto che figura nell'allegato II, parte 2, a norma dell'articolo 17.

*Articolo 15***Combinazioni principio attivo/tipo di prodotto che soddisfano le prescrizioni per essere incluse nel programma di esame**

Quando un biocida che rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 ed è in fase di immissione sul mercato consiste, contiene o produce un principio attivo esistente, che non è né autorizzato né incluso nel programma di riesame per il tipo di prodotto in questione né è iscritto nell'allegato I di tale regolamento, tale principio soddisfa le condizioni per essere iscritto nel programma di riesame per il tipo di prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:

- (a) la persona responsabile dell'immissione sul mercato si è basata su orientamenti pubblicati o pareri scritti ricevuti dalla Commissione o da un'autorità competente designata ai sensi dell'articolo 26 della direttiva 98/8/CE o dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012, se tali orientamenti o questi pareri contenevano motivi oggettivamente giustificati per ritenere che il prodotto fosse escluso dal campo di applicazione della direttiva 98/8/CE o del regolamento (UE) n. 528/2012, o che si trattasse di un tipo di prodotto per il quale il principio attivo era stato notificato, e quando tali orientamenti o pareri sono successivamente riesaminati in una decisione adottata conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 o in nuovi orientamenti autorevoli pubblicati dalla Commissione;
- (b) la sostanza ha beneficiato della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007;
- (c) a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 il biocida appartiene a un tipo di prodotto diverso rispetto a quello cui apparteneva ai sensi della direttiva 98/8/CE, a seguito di una modifica del campo di applicazione di tali tipi di prodotto, e contiene una sostanza inclusa nel programma di riesame per il tipo di prodotto iniziale, ma non per quello nuovo.

*Articolo 16***Dichiarazione di interesse a notificare**

1. Chiunque abbia interesse a notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto può presentare, tramite il registro, una dichiarazione di interesse a notificare un principio che soddisfa le condizioni previste per essere integrato nel programma di riesame di cui all'articolo 15, a uno dei beneficiari seguenti:

(a) alla Commissione al più tardi 12 mesi dopo la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a);

(b) all'Agenzia al più tardi il 30 ottobre 2015 nei casi di cui all'articolo 15, lettera b);

(c) alla Commissione, al più tardi il 30 ottobre 2015 nei casi di cui all'articolo 15, lettera c).

2. La dichiarazione indica la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto. Nei casi di cui all'articolo 15, lettera a), la dichiarazione contiene una giustificazione dettagliata che dimostri che tutte le condizioni ivi contemplate sono soddisfatte.

3. Quando una dichiarazione è stata resa in un caso di cui all'articolo 15, lettera a) o lettera c), e la Commissione ritiene, previa consultazione degli Stati membri, che il paragrafo 6 non è applicabile, e, se del caso, che le condizioni di notifica di cui alla lettera a) dello stesso articolo sono soddisfatte, ne informa l'Agenzia.

4. Quando una dichiarazione è stata resa in un caso di cui all'articolo 15, lettera b), o qualora la Commissione abbia informato l'Agenzia a norma del paragrafo 3, l'Agenzia rende pubblica tale informazione tramite i mezzi elettronici, menzionando la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto interessate. Ai fini del presente regolamento, una pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1451/2007, è considerata come una pubblicazione effettuata ai sensi del presente paragrafo.

5. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione di cui al paragrafo 4, qualsiasi persona avente un interesse a notificare la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto può farlo a norma dell'articolo 17.

6. Nei casi di cui all'articolo 15, lettere a) e c), una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto è considerata notificata da parte di un partecipante, e non può essere oggetto di una notifica aggiuntiva se si configurano le condizioni seguenti:

(a) il principio attivo in questione è già incluso nel programma di riesame;

(b) uno dei fascicoli presentati allo Stato membro incaricato della valutazione per il principio attivo in questione contiene già tutti i dati necessari per la valutazione del tipo di prodotto;

(c) il partecipante che ha presentato tale fascicolo segnala un interesse a sostenere la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto.

*Articolo 17***Procedura di notifica**

1. Le notifiche ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, o dell'articolo 16, paragrafo 5, sono trasmesse all'Agenzia tramite il registro.

2. La notifica è presentata in formato IUCLID. Essa contiene le informazioni di cui all'allegato II.

3. Quando nell'allegato II non è indicata nessuna autorità competente per il principio attivo interessato, il notificante informa l'Agenzia del nome dell'autorità competente designata a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012 che ha scelto, e conferma per iscritto che tale autorità competente acconsente alla valutazione del fascicolo.

4. Non appena riceve una notifica, l'Agenzia ne informa la Commissione e comunica al notificante le tariffe dovute ai sensi del regolamento (UE) n. 564/2013. Se il notificante non procede al pagamento della tariffa entro 30 giorni dalla ricezione di tale informazione, l'Agenzia respinge la notifica e ne informa il notificante e la Commissione.

5. Una volta ricevuto il pagamento della tariffa, entro 30 giorni l'Agenzia verifica se la notifica soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 2. Se la notifica non soddisfa tali prescrizioni, l'Agenzia concede al notificante un ulteriore periodo di 30 giorni per completare o rettificare la notifica. Una volta scaduto il termine di 30 giorni, l'Agenzia ha ulteriori 30 giorni per dichiarare che la notifica soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 2 o per respingere la notifica, informandone il notificante e la Commissione.

6. Conformemente all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012, è possibile proporre ricorsi contro le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi del paragrafo 4 o del paragrafo 5.

7. Se una notifica è stata ritenuta conforme ai sensi del paragrafo 5, l'Agenzia adotta senza indugio una delle misure seguenti:

- (a) se la notifica è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 o paragrafo 3, aggiorna le informazioni contenute nel registro, per quanto riguarda l'identità del partecipante e, se del caso, del principio attivo;
- (b) se la notifica è stata presentata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, informa la Commissione della conformità.

Articolo 18

Inclusione nel programma di riesame

Se una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto è considerata notificata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, o se l'Agenzia informa la Commissione della conformità a norma dell'articolo 17, paragrafo 7, lettera b), la Commissione include la combinazione di principio attivo/tipo di prodotto nell'ambito del programma di riesame.

Articolo 19

Informazioni sulle sostanze che non beneficiano più di sostegno nell'ambito del programma di riesame

Qualora non sia stata ricevuta alcuna notifica entro il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 5, o se una notifica di cui a tale articolo è pervenuta ed è stata successivamente respinta dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5, l'Agenzia ne informa gli Stati membri attraverso il registro e pubblica tale informazione per via elettronica.

Articolo 20

Decisioni della Commissione sulle sostanze che non beneficiano più di un sostegno nell'ambito del programma di riesame

La Commissione prepara un progetto di decisione di non approvazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, nei seguenti casi:

- (a) quando l'Agenzia informa la Commissione di tutti i ritiri tempestivi dei partecipanti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento;
- (b) quando nessuno ha presentato una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento, o se la notifica è stata presentata e respinta ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5;
- (c) quando è stata presentata una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento ed è stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, della stessa, ma l'identità della sostanza nella notifica riguarda solo una parte dell'identità esistente di cui all'allegato II del presente regolamento.

Nel caso di cui alla lettera c), il progetto di decisione di non approvazione riguarda qualsiasi sostanza coperta dall'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento, ma non dalla notificazione o da una decisione di approvazione.

CAPO 4

MISURE TRANSITORIE*Articolo 21***Misure transitorie per le sostanze di cui all'articolo 15**

1. Uno Stato membro può continuare ad applicare il suo sistema o le sue prassi vigenti per la messa a disposizione sul mercato e l'uso di un biocida costituito, contenente o in grado di generare un principio attivo esistente di cui all'articolo 15, lettere b) e c). In tal caso:

- (a) il biocida non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento;
- (b) l'uso degli stock esistenti del biocida può proseguire fino a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Uno Stato membro può continuare ad applicare il suo sistema o le sue procedure vigenti per la messa a disposizione sul mercato o l'utilizzo di un biocida costituito, contenente o in grado di generare un principio attivo esistente di cui all'articolo 15, lettera a). In tal caso:

- (a) il biocida non è più messo a disposizione sul mercato a decorrere da 24 mesi dopo una delle seguenti date, a seconda di quale sia posteriore:
 - (i) la data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - (ii) la notificazione o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).
- (b) L'uso degli stock esistenti del biocida può continuare fino a 30 mesi a decorrere da una delle date seguenti, a seconda di quale sia posteriore:
 - (i) la data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - (ii) la notificazione o la pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui all'articolo 15, lettera a).

3. Uno Stato membro può continuare ad applicare il suo sistema o le sue procedure vigenti per la messa a disposizione sul mercato o l'uso di un biocida costituito, contenente o in grado di generare un principio attivo esistente per il quale l'Agenzia ha effettuato una pubblicazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, per il tipo di prodotto pertinente. In tal caso:

- (a) il biocida non è più messo a disposizione sul mercato con effetto a decorrere da 12 mesi dopo la data in cui l'Agenzia ha effettuato la pubblicazione elettronica di cui all'articolo 19; e
- (b) l'uso degli stock esistenti del biocida può continuare fino a 18 mesi dopo la data di pubblicazione.

*Articolo 22***Uso essenziale**

1. Fatto salvo l'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, entro 18 mesi a decorrere dalla data della decisione di non approvare un principio attivo esistente, qualora uno Stato membro consideri tale principio attivo essenziale per uno dei motivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma; lettere b) o c), del regolamento (UE) n. 528/2012, esso può presentare alla Commissione una richiesta motivata per ottenere una deroga dall'articolo 89, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

2. Lo Stato membro richiedente presenta la richiesta motivata all'Agenzia tramite il registro. Qualora la domanda contenga informazioni riservate, lo Stato membro richiedente presenta contestualmente una versione non riservata.

3. L'Agenzia pubblica per via elettronica la domanda o, se del caso, una versione non riservata della domanda. Gli Stati membri o qualsiasi altra persona possono presentare osservazioni entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

4. Tenendo conto delle osservazioni ricevute, la Commissione può concedere una deroga all'articolo 89, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, che autorizza i biocidi costituiti dalla sostanza che sarà messa a disposizione sul mercato dello Stato membro richiedente e utilizzata in tale Stato membro ai sensi della normativa nazionale e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5 e eventuali altre condizioni imposte dalla Commissione; o che contengono o sono in grado di produrre questa sostanza.

5. Lo Stato membro cui è concessa la deroga è tenuto a:

- (a) garantire che un uso prolungato si limiti a questi casi finché le condizioni di cui al punto 1 sono soddisfatte;
- (b) imporre misure di attenuazione dei rischi per garantire che l'esposizione degli esseri umani, degli animali e dell'ambiente sia ridotta al minimo;
- (c) garantire che si cerchino soluzioni alternative o che la domanda di approvazione del principio attivo sia in fase di preparazione per essere trasmessa ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 528/2012, in tempo utile prima della scadenza della deroga.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

Prescrizioni relative alle informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 17

Una notifica ai sensi dell'articolo 17 contiene le informazioni seguenti:

- (1) elementi che comprovino che la sostanza è un principio attivo esistente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012;
- (2) un'indicazione del o dei tipi di prodotti interessati dalla notifica;
- (3) informazioni su eventuali studi che sono stati realizzati ai fini di una domanda di approvazione o iscrizione nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nonché la data prevista di conclusione;
- (4) le informazioni di cui alle sezioni
 - (a) 1, 2 e da 7.1 a 7.5 della tabella che figura all'allegato II, titolo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 per le sostanze chimiche;
 - (b) 1, 2 e da 6.1 a 6.4 della tabella che figura all'allegato II, titolo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i microrganismi;
- (5) se la notifica è stata effettuata in uno dei casi di cui all'articolo 15, lettera a), la prova che la sostanza era in commercio in quanto principio attivo di un biocida che rientra nel tipo di prodotto pertinente alla data della notifica o della pubblicazione della decisione o degli orientamenti di cui alla medesima lettera a).

—

ALLEGATO II

COMBINAZIONI DI PRINCIPIO ATTIVO/TIPO DI PRODOTTO INCLUSE NEL PROGRAMMA DI RIESAME IL 4 AGOSTO 2014

PARTE 1

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto sostenute il 4 agosto 2014, escludendo qualsiasi nanomateriale diverso da quelli espressamente menzionati alle voci 1017 e 1019

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
1	Formaldeide	DE	200-001-8	50-00-0		x	x															x
6	Ossido di 2-(2-butossietossi)etile e 6-propilpiperone (Piperonilbutossido/PBO)	EL	200-076-7	51-03-6															x			
9	Bronopol	ES	200-143-0	52-51-7		x				x			x		x	x						x
29	Clorocresolo	FR	200-431-6	59-50-7	x	x	x			x			x				x					
36	Etanolo	EL	200-578-6	64-17-5	x	x		x														
37	Acido formico	BE	200-579-1	64-18-6		x	x	x	x	x					x	x						
40	Propan-2-olo	DE	200-661-7	67-63-0	x	x		x														
43	Acido salicilico	NL	200-712-3	69-72-7		x	x	x														
45	Propan-1-olo	DE	200-746-9	71-23-8	x	x		x														
52	Ossido di etilene	N	200-849-9	75-21-8		x																
60	Acido citrico	BE	201-069-1	77-92-9	x																	
69	Acido glicolico	LT	201-180-5	79-14-1		x	x	x														
70	Acido peracetico	FI	201-186-8	79-21-0	x	x	x	x	x	x					x	x						
71	Acido L-(+)-lattico	DE	201-196-2	79-33-4		x	x	x		x												

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
79	(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one (Rotenone)	UK	201-501-9	83-79-4														x				
85	Simclosene	UK	201-782-8	87-90-1		x	x	x	x						x	x						
92	Bifenil-2-olo	ES	201-993-5	90-43-7	x	x	x	x		x	x		x	x			x					
113	Cinnamaldeide/3-fenil-propen-2-ale (Aldeide cinnamica)	UK	203-213-9	104-55-2		x																
117	Geraniolo	FR	203-377-1	106-24-1															x	x		
122	Gliossale	FR	203-474-9	107-22-2		x	x	x														
133	Acido esa-2,4-dienoico (Acido sorbico)	DE	203-768-7	110-44-1						x												
136	Glutarale (Glutaraldeide)	FI	203-856-5	111-30-8		x	x	x		x					x	x						
154	Clorofene	N	204-385-8	120-32-1		x	x															
171	2-fenosietanolo	UK	204-589-7	122-99-6	x	x		x		x								x				
172	Cetilpiridinio cloruro	UK	204-593-9	123-03-5		x																
179	Biossido di carbonio	FR	204-696-9	124-38-9																x		
180	Dimetilarsinato di sodio (Cacodilato di sodio)	PT	204-708-2	124-65-2															x			
185	Tosilcloramide sodica (Tosilcloramide sodica- Cloramina T)	ES	204-854-7	127-65-1		x	x	x	x													
187	Dimetilditiocarbammato di potassio	UK	204-875-1	128-03-0									x		x	x						
188	Dimetilditiocarbammato di sodio	UK	204-876-7	128-04-1									x		x	x						

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
195	2-bifenilato di sodio	ES	205-055-6	132-27-4	x	x	x	x		x	x		x	x			x					
198	N-(triclorometiltio)ftalimide (Folpet)	IT	205-088-6	133-07-3							x		x									
206	Thiram	BE	205-286-2	137-26-8									x									
210	Metam-sodio	BE	205-293-0	137-42-8									x		x							
227	4-(1H-1,3-benzodiazol-2-il)-1,3-tiazolo (Tiabendazolo)	ES	205-725-8	148-79-8							x		x	x								
235	Diuron	DK	206-354-4	330-54-1							x			x								
239	Cianamide	DE	206-992-3	420-04-2			x												x			
253	Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina-2-tione (Dazomet)	BE	208-576-7	533-74-4						x						x						
279	Dicloro-N-[(dimetilammino)solfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansolfenamamide (Tolilfluamide)	FI	211-986-9	731-27-1							x										x	
283	Terbutrina	SK	212-950-5	886-50-0							x		x	x								
288	N-(Diclorofluorometiltio)-N',N'-dimetil-N-fenilsulfamide (Diclofluamide)	UK	214-118-7	1085-98-9							x										x	
289	Tiocianato di rame	FR	214-183-1	1111-67-7																	x	
292	(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metile (d-Tetrametrina)	DE	214-619-0	1166-46-7															x			

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
958	Diidrossido di calcio/idrossido di calcio/ calcio idrato/calce idrata/calce spenta	UK	215-137-3	1305-62-0		x	x															
959	Ossido di calcio/calce/calce viva/quick- lime	UK	215-138-9	1305-78-8		x	x															
306	Ossido di dirame	FR	215-270-7	1317-39-1																	x	
315	2-butanone, perossido	HU	215-661-2	1338-23-4	x	x																
321	Monolinuron	UK	217-129-5	1746-81-2		x																
330	N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan- 1,3-diammina(Diammina)	PT	219-145-8	2372-82-9		x	x	x		x		x			x	x	x					
336	2,2'-ditiobis[N-metilbenzammide] (DBTMA)	PL	219-768-5	2527-58-4						x												
339	1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT)	ES	220-120-9	2634-33-5		x				x			x		x	x	x					
341	2-metil-2H-isotiazol-3-one (MIT)	SI	220-239-6	2682-20-4						x					x	x	x					
346	Dicloroisocianurato di sodio, diidrato	UK	220-767-7	51580-86-0		x	x	x	x						x	x						
345	Troclosene sodico	UK	220-767-7	2893-78-9		x	x	x	x						x	x						
348	Etilsolfato di meceronio (MES)	PL	221-106-5	3006-10-8	x																	
354	Triclosano	DK	222-182-2	3380-34-5	x																	
359	(Etilendiossi)dimetanolo (prodotti di reazione di glicole etilenico con parafor- maldeide (EGFform))	PL	222-720-6	3586-55-8		x				x					x	x	x					
365	1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio (Piritione di sodio)	SE	223-296-5	3811-73-2		x	x			x	x		x	x			x					

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
368	3-cloroallilcloruro di metenamina (CTAC)	PL	223-805-0	4080-31-3						x						x	x					
377	2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin 1,3,5-triil) trietanolo (HHT)	PL	225-208-0	4719-04-4						x					x	x	x					
382	Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione (TMAD)	ES	226-408-0	5395-50-6		x				x					x	x	x					
387	N, N '-metilenbismorfolina (MBM)	AT	227-062-3	5625-90-1						x							x					
392	Ditiocianato di metilene	FR	228-652-3	6317-18-6												x						
393	1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazol-2,4-dione (DMDMH)	PL	229-222-8	6440-58-0						x							x					
397	Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC)	IT	230-525-2	7173-51-5	x	x	x	x		x		x		x	x	x						
401	Argento	SE	231-131-3	7440-22-4		x		x	x						x							
403	Rame	FR	231-159-6	7440-50-8																	x	
405	Diossido di zolfo	DE	231-195-2	7446-09-5				x														
424	Bromuro di sodio	NL	231-599-9	7647-15-6		x									x	x						
432	Ipclorito di sodio	IT	231-668-3	7681-52-9	x	x	x	x	x						x	x						
434	Tetrametrina	DE	231-711-6	7696-12-0															x			
439	Perossido di idrogeno	FI	231-765-0	7722-84-1	x	x	x	x	x	x					x	x						
444	7a-etildiidro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo (EDHO)	PL	231-810-4	7747-35-5						x							x					

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
450	Nitrato d'argento	SE	231-853-9	7761-88-8	x																	
453	Perossodisolfato di disodio/Persolfato di sodio	PT	231-892-1	7775-27-1				x														
455	Ipoclorito di calcio	IT	231-908-7	7778-54-3		x	x	x	x						x							
457	Cloro	IT	231-959-5	7782-50-5		x			x						x							
458	Solfato di ammonio	UK	231-984-1	7783-20-2											x	x						
473	Piretrine e piretroidi	ES	232-319-8	8003-34-7															x	x		
491	Diossido di cloro	PT	233-162-8	10049-04-4		x	x	x	x						x	x						
494	2,2-dibromo- 2-cianoacetammide (DNBPA)	DK	233-539-7	10222-01-2		x		x		x					x	x	x					
501	Carbendazim	DE	234-232-0	10605-21-7							x		x	x								
515	Bromuro di ammonio	SE	235-183-8	12124-97-9											x	x						
522	Zinco piritione (piritione zincica)	SE	236-671-3	13463-41-7		x				x	x		x	x							x	
524	Dodecilguanidina, monocloridrato	ES	237-030-0	13590-97-1						x					x							
526	2-bifenilato di potassio	ES	237-243-9	13707-65-8						x			x	x			x					
529	Cloruro di bromo	NL	237-601-4	13863-41-7											x							
531	(Benzilossi)metanolo	UK	238-588-8	14548-60-8						x							x					
534	Bis (1-idrossi-1H-piridin-2-tionato-O,S) rame (Rame piritione)	SE	238-984-0	14915-37-8																	x	
541	p-cloro-m-cresoloato di sodio	FR	239-825-8	15733-22-9	x	x	x			x			x				x					

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
550	Acido D-gluconico, composto con N,N''-bis(4-clorofenil)-3,12-diimmino-2,4,11,13-tetraazatetradecanodiammidina (2:1) (CHDG)	PT	242-354-0	18472-51-0	x	x	x															
554	p-[(diiodometil)solfonil]toluene	UK	243-468-3	20018-09-1						x	x		x	x								
559	Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile (TCMTB)	N	244-445-0	21564-17-0									x			x						
562	2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-ile (Pralletrina)	EL	245-387-9	23031-36-9															x			
563	(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio (Sorbato di potassio)	DE	246-376-1	24634-61-5						x		x										
566	α , α' , α'' -trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanolo (HPT)	AT	246-764-0	25254-50-6		x				x					x		x					
571	2-ottil-2H-isotiazol-3-one (OIT)	UK	247-761-7	26530-20-1						x	x		x	x	x		x					
577	Cloruro di dimetilottadecil[3-(trimetossisilil)propil]ammonio	ES	248-595-8	27668-52-6		x					x		x									
578	N'-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina (Cibutrina)	NL	248-872-3	28159-98-0																	x	
588	Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (BCDMH/bromoclorodimetilidantoina)	NL	251-171-5	32718-18-6		x									x	x						
590	3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea (Isoproturon)	DE	251-835-4	34123-59-6							x			x								

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
597	1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo (Imazalil)	DE	252-615-0	35554-44-0			x															
599	Tiofosfato di S-[(6-cloro-2-ossoossazolo [4,5-b]piridin-3(2H)-il)metile] e O,O-dimetile (Azametifos)	UK	252-626-0	35575-96-3															x			
600	2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB)	CZ	252-681-0	35691-65-7						x												
961	Ossido di calcio e magnesio/calce dolomitica	UK	253-425-0	37247-91-9		x	x															
962	Idrossido di calcio e magnesio/tetraidrossido di calcio e magnesio/idrato di calce dolomitica	UK	254-454-1	39445-23-3		x	x															
606	2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di α -ciano-3-fenossibenzile (Cifenotrina)	EL	254-484-5	39515-40-7															x			
608	Cloruro di dimetiltetradecil [3-(trimetossisilil)propil]ammonio	PL	255-451-8	41591-87-1									x									
609	Miscuglio di cis e trans-p-mentano-3,8 diolo (Citriodiol)	UK	255-953-7	42822-86-6																x		
614	(RS)- α -ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato (Cipermetrina)	BE	257-842-9	52315-07-8															x			
615	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)	IE	258-067-9	52645-53-1								x							x			

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
618	2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 1-etinil-2-metilpent-2-enile (Empentrina)	BE	259-154-4	54406-48-3															x				
619	Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile (IPBC)	DK	259-627-5	55406-53-6							x		x	x			x						
620	Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (2:1) (THPS)	MT	259-709-0	55566-30-8		x				x					x	x							
628	1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diosolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo (Propiconazolo)	FI	262-104-4	60207-90-1							x												
635	Cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC)	IT	263-038-9	61789-18-2								x											
648	4,5-Dicloro-2-ottisotiazol-3(2H)one (4,5-Dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one (DCOIT))	N	264-843-8	64359-81-5							x		x	x	x								
649	2-cloro-N-[[[4-(trifluorometossi)fenil]ammino]carbonil]benzammide (Triflumuron)	IT	264-980-3	64628-44-0																x			
656	3,3'-metilenbis[5-metilossazolidina] (Ossazolidina/MBO)	AT	266-235-8	66204-44-2		x					x				x	x	x						
657	N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triammina (Ciomazina)	EL	266-257-8	66215-27-8																x			
666	3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di α -ciano-4-fluoro-3-fenossibenzile (Ciflutrin)	DE	269-855-7	68359-37-5																x			

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
667	Composti di ammonio quaternario, benzil-C ₁₂₋₁₈ -alchil dimetil, cloruri (ADBAC (C ₁₂₋₁₈))	IT	269-919-4	68391-01-5	x	x	x	x						x	x	x						x
671	Cloruro di alchil (C ₁₂₋₁₆) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C ₁₂ -C ₁₆))	IT	270-325-2	68424-85-1	x	x	x	x						x	x	x						x
673	(Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC (C8-10)))	IT	270-331-5	68424-95-3	x	x	x	x		x				x	x	x						
690	Composti di ammonio quaternario, benzil-C ₁₂₋₁₈ -alchil dimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1) (ADBAS)	MT	273-545-7	68989-01-5		x		x														
691	N-(idrossimetil)glicinato di sodio	AT	274-357-8	70161-44-3						x												
692	Ammine, C ₁₀₋₁₆ -alchil dimetil, N-ossidi	PT	274-687-2	70592-80-2				x														
693	Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio	SI	274-778-7	70693-62-8		x	x	x	x													
701	Monoperossifalato di magnesio esaidrato (MMPP)	PL	279-013-0	84665-66-7		x																
1015	Estratto di margosa	DE	283-644-7	84696-25-3																x		
724	Cloruro di alchil(C ₁₂ -C ₁₄)dimetilbenzilammonio (ADBAC (C ₁₂ -C ₁₄))	IT	287-089-1	85409-22-9	x	x	x	x						x	x	x						x
725	Cloruro di alchil(C ₁₂ -C ₁₄)etilbenzilammonio (ADEBAC (C ₁₂ -C ₁₄))	IT	287-090-7	85409-23-0	x	x	x	x						x	x	x						x
731	<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> , estratto	ES	289-699-3	89997-63-7															x			
744	Lavanda, <i>Lavandula ibrida</i> , estratto/olio di lavanda	PT	294-470-6	91722-69-9																x		

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
776	1-(3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetossi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)urea (Hexaflumuron)	PT	401-400-1	86479-06-3															x			
779	Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C ₁₂ -C ₁₄ alchil)propilendiammina (Glucopratamina)	DE	403-950-8	164907-72-6		x		x														
785	Acido 6-(ftalimmido)perossiesanoico (PAP)	IT	410-850-8	128275-31-0	x	x	x	x														
791	2-butil-benzo[d]-isotiazol-3-one (BBIT)	CZ	420-590-7	4299-07-4						x	x		x	x				x				
792	Complesso decaossido di tetracloro (TCDO)	DE	420-970-2	92047-76-2	x	x		x														
811	Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio	SE	422-570-3	265647-11-8	x	x		x			x		x									
794	2-(2-idrossietil)piperidin-1-carbossilato di sec-butile/Icaridina (Icaridina)	DK	423-210-8	119515-38-7																x		
797	cloruro di cis-1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano (cis CTAC)	PL	426-020-3	51229-78-8						x								x				
800	[2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cis-crisantemato; [2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-trans-crisantemato (Imiprotrina)	UK	428-790-6	72963-72-5															x			
790	5-cloro-2-(4-clorofenossi)-fenolo (DCPP)	AT	429-290-0	3380-30-1	x	x		x														
807	(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina (Clotianidina)	DE	433-460-1	210880-92-5															x			

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
952	<i>Bacillus sphaericus</i> 2362, ceppo ABTS-1743	IT	Microrganismo	143447-72-7															x			
955	<i>Bacillus thuringiensis subsp. israelensis</i> ceppo SA3A	IT	Microrganismo	Non applicabile															x			
957	<i>Bacillus subtilis</i>	DE	Microrganismo	Non applicabile			x															
928	Miscela di 5-cloro-2-metil-2H isotiazolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6) (Miscela di CMIT/MIT)	FR	Miscela	55965-84-9	x			x		x					x	x	x					
939	Cloro attivo prodotto della reazione in situ di acido ipoclorico e di ipoclorito di sodio	SK	Miscela	Non applicabile		x	x	x	x													
813	Acido perossioctanoico	FR	Non applicabile	33734-57-5		x	x	x														
1014	Zeolite d'argento	SE	Non applicabile	Non applicabile		x		x	x		x		x									
849	(3-Fenossifenil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciclopropancarbossilato (d-Fenotrina)	IE	Non applicabile	188023-86-1															x			
931	Ammine, N-alchil (C ₁₂ e C ₁₄)trimetilnodi, prodotti di reazione con acidi cloroacetico (Ampholyt 20)	IE	Non applicabile	139734-65-9		x	x	x														
152	Prodotti di reazione di 5,5-dimetilidantoina, 5-etil-5-metilidantoina con bromo e cloro (DCDMH)	NL	Non disponibile	Non disponibile											x							

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
459	Massa di reazione di biossido di titanio e cloruro di argento	SE	Non disponibile	Non disponibile	x	x				x	x		x	x	x								
777	Prodotti di reazione di 5,5-dimetilidantoina, 5-etil- 5-metilidantoina con cloro (DCEMH)	NL	Non disponibile	Non disponibile											x								
810	Vetro di fosfato di argento	SE	Non disponibile	308069-39-8		x					x		x										
824	Zeolite d'argento e di zinco	SE	Non disponibile	130328-20-0		x		x	x		x		x										
1013	Zeolite d'argento e di rame	SE	Non disponibile	130328-19-7		x		x	x		x		x										
1017	Argento assorbito su biossido di silicio (come nanomateriale sotto forma di aggregato stabile con particelle primarie in scala nanometrica)	SE	Non disponibile	Non disponibile									x										
1019	Diossido di silicio (come nanomateriale costituito da aggregati e agglomerati)	FR	Non disponibile	68909-20-6																x			
831	Biossido di silice (Anidride silicica/Kieselguhr)	FR	Prodotto fitosanitario	61790-53-2																	x		
854	(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-propenil)ciclopropancarbossilato (miscela di 4 isomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-Alletrina)	DE	Prodotto fitosanitario	231937-89-6																		x	

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
855	(RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciclopropancarbossilato (miscuglio di 2 isomeri: 1R trans: 1R/S solo 1:3) (Esbio-trina)	DE	Prodotto fitosanitario	260359-57-7															x				
848	N-((6-cloro-3-piridinil)metil)-N'-ciano-N-metiletandiminamide (Acetamiprid)	BE	Prodotto fitosanitario	160430-64-8															x				
835	Esfenvalerato/(S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato (Esfenvalerato)	PT	Prodotto fitosanitario	66230-04-4															x				
836	[1α(S*),3α]-(α)-ciano-(3-fenossifenil)metil 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclossipropancarbossilato (α-Cipermetrina)	BE	Prodotto fitosanitario	67375-30-8															x				
843	4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-etossimetil-5-trifluorometilpirrol-3-carbonitrile (Clorfenapir)	PT	Prodotto fitosanitario	122453-73-0															x				
859	Polimero di N-metilammina (EINECS 204-697-4) con (clorometil)ossirano (EINECS 203-439-8) Cloruro di ammonio quaternario polimerico (Polimero PQ)	HU	Polimero	25988-97-0		x																	
863	1,6-esanedilbis[N'-cianoguanidina] (EINECS 240-032-4) e esametildiammina (EINECS 204-679-6)/Poliesametilene biguanide (monomero: 1,5-bis(trimetilene)-guanilguanidinio monocloridrato) (PHMB)	FR	Polimero	27083-27-8/ 32289-58-0	x	x	x	x	x	x			x										

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
213	Cloruro di benzododecinio (cfr. la voce 948)		205-351-5	139-07-1																			
214	Cloruro di miristalconio (cfr. la voce 948)		205-352-0	139-08-2																			
227	2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo (Tiabendazolo)	ES	205-725-8	148-79-8		x																	
331	Bromuro di didecildimetilammonio (cfr. la voce 949)		219-234-1	2390-68-3																			
384	Cloruro di dimetildiottilammonio (cfr. la voce 949)		226-901-0	5538-94-3																			
399	Bromuro di benzildodecildimetilammonio (cfr. la voce 948)		230-698-4	7281-04-1																			
401	Argento	SE	231-131-3	7440-22-4									x										
418	Diossido di silicio, amorfo	FR	231-545-4	7631-86-9															x				
449	Solfato di rame	FR	231-847-6	7758-98-7		x																	
1016	Cloruro d'argento	SE	232-033-3	7783-90-6	x	x				x	x		x	x	x								
554	p-[(diiodometil)solfonil]toluene	UK	243-468-3	20018-09-1		x																	
587	Cloruro di decildimetilottilammonio (cfr. la voce 949)		251-035-5	32426-11-2																			
601	Cloruro di benzildimetiloleilammonio (cfr. la voce 948)		253-363-4	37139-99-4																			
615	3-fenossibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinile)-2,2 dimetilciclopropano carbossilato (Permetrina)	IE	258-067-9	52645-53-1									x										

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22	
637	Composti di ammonio quaternario, benzilcocco alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 948)		263-080-8	61789-71-7																			
638	Composti di ammonio quaternario, dicoccoalchil dimetil, cloruri (cfr. la voce 949)		263-087-6	61789-77-3																			
639	Composti di ammonio quaternario, bis (sego alchil idrogenato)dimetil, cloruri (cfr. voce 949)		263-090-2	61789-80-8																			
647	Composti di ammonio quaternario, benzil-C ₈₋₁₈ -alchildimetil, cloruri (cfr. voce 948)		264-151-6	63449-41-2																			
668	Composti di ammonio quaternario, di-C ₆₋₁₂ -alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 949)		269-925-7	68391-06-0																			
670	Composti di ammonio quaternario, benzil-C ₈₋₁₆ -alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 948)		270-324-7	68424-84-0																			
689	Composti di ammonio quaternario, benzil-C ₁₀₋₁₆ -alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 948)		273-544-1	68989-00-4																			
692	Ammine, C ₁₀₋₁₆ -alchildimetil, N-ossidi	PT	274-687-2	70592-80-2		x																	
697	Composti di ammonio quaternario, di-C ₈₋₁₈ -alchildimetil, cloruri (cfr. la voce 949)		277-453-8	73398-64-8																			
1000	Bis[monoperossifalato(2-)-O1,OO1] magnesato(2-) di idrogeno esaidrato	PL	279-013-0	14915-85-4		x																	

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
998	Estratto di margosa diverso da quello ricavato dai semi dell' <i>Azadirachta indica</i> mediante acqua e un successivo trattamento con solventi organici.	DE	283-644-7	84696-25-3															x			
741	Composti di ammonio quaternario, benzil-C ₈₋₁₈ -alchil dimetil, bromuri (cfr. la voce 948)		293-522-5	91080-29-4																		
1020	1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidina-2,4-dione (ridefinito come per la voce 777)	NL	401-570-7	89415-87-2											x							
778	1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo (Tebuconazolo)	DK	403-640-2	107534-96-3									x									
805	Prodotto di reazione di adipato di dimetile, glutarato di dimetile, succinato di dimetile con perossido di idrogeno (Pere-stane)	HU	432-790-1	Non applicabile		x																
923	Cloruro di alchil-benzil-dimetil ammonio/Cloruro di benzalconio (cfr. la voce 948)		Miscela	8001-54-5																		
949	Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C ₆ -C ₁₈ , saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri e solfati di metile) (DDAC)	IT	Miscela di sostanze nell'elenco EINECS	Non applicabile	x	x	x	x				x		x	x	x						
950	Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C ₆ -C ₁₈ , saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o solfati di metile) (TMAC)	IT	Miscela di sostanze nell'elenco EINECS	Non applicabile								x										

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
948	Composti di ammonio quaternario (benzilalchildimetil (alchil da C ₈ -C ₂₂ , saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o idrossidi) (BKC)	IT	Miscela di sostanze nell'elenco EINECS	Non applicabile	x	x	x	x				x		x	x	x						
849	(3-Fenossifenil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciclopropancarbossilato (d-Fenotrina)	IE	Non applicabile	188023-86-1														x				
1001	Composti di ammonio quaternario, benzil-C ₁₂₋₁₆ -alchildimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 671)	IT	Non applicabile	Non applicabile	x	x	x	x				x		x	x	x						x
1002	Composti di ammonio quaternario, benzil-C ₁₂₋₁₈ -alchildimetil, cloruri diversi dalla sostanza di cui alla voce 667)	IT	Non applicabile	Non applicabile	x	x	x	x						x	x	x						x
1003	Composti di ammonio quaternario, C ₁₂₋₁₄ -alchil [(etilfenil) metil] dimetil, cloruri, (diversi dalla sostanza di cui alla voce 725)	IT	Non applicabile	Non applicabile	x	x	x	x						x	x	x						x
1005	Composti di ammonio quaternario, benzil-C ₁₂₋₁₄ -alchildimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 724)	IT	Non applicabile	Non applicabile	x	x	x	x						x	x	x						x
1006	Argento-zinco-alluminio- fosfato di boro vetrificato/Ossido di vetro contenente argento e zinco	SE	Non applicabile	398477-47-9		x					x		x									
1009	Composti di ammonio quaternario, di-C ₈₋₁₀ -alchildimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 673)	IT	Non applicabile	Non applicabile	x	x	x	x	x	x				x	x	x						

Numero della voce	Denominazione della sostanza	Stato membro relatore	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	21	22
1011	Composti di ammonio quaternario, cocco alchiltrimetil, cloruri (diversi dalla sostanza di cui alla voce 635)	IT	Non applicabile	Non applicabile								x										
1012	Complesso alluminio sodio silicato d'argento zinco/Zeolite d'argento- zinco	SE	Non applicabile	130328-20-0		x					x		x									
598	(±) -1-(.beta.-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo (Imazalil di grado tecnico)	DE	Prodotto fitosanitario	73790-28-0			x															

ALLEGATO III

Termini

Tipi di prodotto	Termini per la presentazione della relazione di valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b)	Termini per avviare la preparazione di un parere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
8, 14, 16, 18, 19 e 21	31.12.2015	31.3.2016
3, 4 e 5	31.12.2016	31.3.2017
1 e 2	31.12.2018	31.3.2019
6 e 13	31.12.2019	31.3.2020
7, 9 e 10	31.12.2020	31.3.2021
11, 12, 15, 17, 20 e 22	31.12.2022	31.9.2023

REGOLAMENTO (UE) N. 1063/2014 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2014****recante divieto di pesca del merlano nella zona VIII per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GUL 24 del 28.1.2014, pag. 1).

ALLEGATO

N.	42/TQ43
Stato membro	Belgio
Stock	WHG/08.
Specie	Merlano (<i>Merlangius merlangus</i>)
Zona	VIII
Data di chiusura	13.9.2014

REGOLAMENTO (UE) N. 1064/2014 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2014****recante divieto di pesca della sogliola nelle zone VIII e VIIg per le navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

ALLEGATO

N.	41/TQ43
Stato membro	Regno Unito
Stock	SOL/7FG.
Specie	Sogliola (<i>Solea solea</i>)
Zona	VIf e VIg
Data di chiusura	11.9.2014

REGOLAMENTO (UE) N. 1065/2014 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2014****recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

ALLEGATO

N.	43/TQ43
Stato membro	Belgio
Stock	PLE/8/3411
Specie	Passera di mare (<i>Pleuronectes Platessa</i>)
Zona	VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1
Data di chiusura	13.9.2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1066/2014 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	305,5	
	MK	57,4	
	XS	75,9	
	ZZ	146,3	
0707 00 05	MK	29,8	
	TR	95,4	
	ZZ	62,6	
0709 93 10	TR	118,0	
	ZZ	118,0	
0805 50 10	AR	113,6	
	BR	84,6	
	CL	104,9	
	IL	102,2	
	TR	126,7	
	UY	58,0	
	ZA	138,9	
	ZZ	104,1	
	0806 10 10	BR	151,1
		MK	31,8
TR		134,4	
ZZ		105,8	
0808 10 80	BA	57,3	
	BR	51,7	
	CL	76,3	
	NZ	132,8	
	US	192,8	
	ZA	121,0	
	ZZ	105,3	
0808 30 90	CN	95,2	
	TR	124,7	
	ZZ	110,0	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2014

che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto concerne l'approvazione di un programma di lotta volto a eradicare la rinotracheite infettiva bovina in Belgio e la qualifica di indenne dalla rinotracheite infettiva bovina del Land della Turingia in Germania

[notificata con il numero C(2014) 7113]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/703/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme applicabili agli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina. A norma del suo articolo 9, uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro una delle malattie contagiose elencate nel suo allegato E, parte II, può sottoporlo alla Commissione per approvazione. Tale elenco comprende la rinotracheite infettiva bovina. La rinotracheite infettiva bovina è la descrizione dei segni clinici più evidenti dell'infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino (BHV-1).
- (2) L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE reca anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.
- (3) L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE prevede inoltre che uno Stato membro, qualora ritenga che il proprio territorio o parte di esso sia indenne da una delle malattie elencate nell'allegato E, parte II, della direttiva medesima, presenti una documentazione giustificativa adeguata alla Commissione. Tale articolo contempla anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.
- (4) La decisione 2004/558/CE della Commissione ⁽²⁾ approva i programmi di lotta e di eradicazione del BHV-1 presentati dagli Stati membri figuranti nell'elenco di cui all'allegato I di tale decisione per le regioni in esso elencate, alle quali si applicano garanzie complementari in conformità all'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.
- (5) L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri che sono considerate indenni dal BHV-1 e alle quali si applicano le garanzie complementari in conformità all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
- (6) Il Belgio ha presentato alla Commissione un programma mirante all'eradicazione dell'infezione da BHV-1 nel suo intero territorio. Tale programma è conforme ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE. Tale programma prevede inoltre norme relative allo spostamento dei bovini sul territorio nazionale equivalenti a quelle attuate in precedenza in determinati Stati membri o in loro regioni, che hanno consentito di eradicare la malattia da tali Stati membri o regioni.

È opportuno approvare il programma presentato dal Belgio e le garanzie complementari presentate in virtù dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.
- (7) L'allegato I della decisione 2004/558/CE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

- (8) Attualmente tutte le regioni della Germania, ad eccezione dello Stato federato della Baviera, figurano nell'allegato I della decisione 2004/558/CE. Lo Stato federato della Baviera è considerato indenne dal BHV-1 e figura quindi nell'elenco di cui all'allegato II di tale decisione.
- (9) La Germania ha appena presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV-1 per il Land della Turingia, nonché le garanzie complementari in virtù dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
- Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata da tale Stato membro, il Land della Turingia non dovrebbe più essere compreso nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e a tale Land andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
- (10) L'allegato II della decisione 2004/558/CEE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (11) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2004/558/CE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO I

Stati membri	Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite infettiva bovina a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE
Belgio	Tutte le regioni
Repubblica ceca	Tutte le regioni
Germania	Tutte le regioni, tranne lo Stato federato della Baviera e il Land della Turingia
Italia	Regione Friuli-Venezia Giulia Regione Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento

ALLEGATO II

Stati membri	Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite infettiva bovina a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE
Danimarca	Tutte le regioni
Germania	Stato federato della Baviera Land della Turingia
Italia	Provincia autonoma di Bolzano
Austria	Tutte le regioni
Finlandia	Tutte le regioni
Svezia	Tutte le regioni»

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**dell'8 ottobre 2014****che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri***[notificata con il numero C(2014) 7139]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/704/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) La Danimarca ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero di Kolding dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. La Germania ha comunicato che il posto d'ispezione frontaliero di Düsseldorf dovrebbe essere soppresso dall'elenco delle voci relative a tale Stato membro. È quindi opportuno modificare di conseguenza gli elenchi delle voci riguardanti tali Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) In seguito alle comunicazioni della Spagna e dei Paesi Bassi è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso gli aeroporti di Barcellona, Gran Canaria e Tenerife Sur in Spagna e presso il porto di Rotterdam nei Paesi Bassi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) In seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione (precedentemente noto come servizio ispettivo della Commissione), l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), il posto d'ispezione frontaliero di Nuuk, in Groenlandia, può essere riconosciuto per tutte le categorie di prodotti non destinati al consumo umano. È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce in questione relativa a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) L'UAV ha effettuato degli audit in Croazia, in seguito ai quali ha rivolto alcune raccomandazioni a tale Stato membro. La Croazia ha seguito tali raccomandazioni in modo soddisfacente, con un piano d'azione e con le modifiche delle categorie di riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero di Rijeka (Fiume). È quindi opportuno modificare di conseguenza la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2009/821/CE è così modificato:

- 1) nella parte relativa alla Danimarca la voce relativa al porto di Kolding è soppressa;
- 2) nella parte relativa alla Germania la voce relativa all'aeroporto di Düsseldorf è soppressa;
- 3) la parte relativa alla Spagna è così modificata:
 - a) la voce relativa all'aeroporto di Barcellona è sostituita dalla seguente:

«Barcelona	ES BCN 4	A	Iberia	HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2)	O
			Swissport	HC(2), NHC(2)	O
			WFS	HC-T(CH)(2)»	

- b) la voce relativa all'aeroporto di Gran Canaria è sostituita dalla seguente:

«Gran Canaria	ES LPA 4	A		HC(2), NHC-NT(2) (*)	O (*)»
---------------	----------	---	--	----------------------	--------

- c) la voce relativa all'aeroporto di Tenerife Sur è sostituita dalla seguente:

«Tenerife Sur	ES TFS 4	A	Productos	HC(2) (*), NHC(2)	
			Animales		U (*), E (*), O»

- 4) nella parte relativa alla Groenlandia la voce relativa al porto di Nuuk è sostituita dalla seguente:

«Nuuk	GL GOH 1	P		HC(1)(2)(15), NHC(2)(15)»	
-------	----------	---	--	---------------------------	--

- 5) nella parte relativa alla Croazia la voce relativa al porto di Rijeka (Fiume) è sostituita dalla seguente:

«Rijeka	HR RJK 1	P		HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)»	
---------	----------	---	--	------------------------------------	--

- 6) nella parte relativa ai Paesi Bassi, la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam	NL RTM 1	P	Eurofrigo Karimatastraat	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Eurofrigo, Abel Tasman-straat	HC	
			Frigocare Rotterdam B.V.	HC(2)	
			Coldstore Wibaco B.V.	HC-T(FR)(2), HC-NT(2)	
			Kloosterboer Delta Terminal	HC(2)»	

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1165/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 e l'IFRS 7

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314 del 1° dicembre 2009)

A pagina 24, Allegato, Appendice A:

anziché:

«Apêndice A

Termos definidos

O seguinte termo é emendado.

risco de liquidez

«O risco de uma entidade vir a encontrar dificuldades para satisfazer obrigações associadas a passivos financeiros que sejam liquidadas através da entrega de dinheiro ou outro activo financeiro.»

leggi:

«Appendice A

Definizione dei termini

Il termine seguente è modificato.

rischio di liquidità

«Il rischio che un'entità incontrerà delle difficoltà nell'adempiere alle obbligazioni relative a passività finanziarie regolate con la consegna di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria.»

Rettifica del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 105 del 27 aprile 2010)

Pagina 2, considerando 12

anziché: «(12) Inoltre, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Somalia e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/231/PESC, la facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio.»;

leggi: «(12) In considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Somalia e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, la competenza a modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio.»

Rettifica del regolamento (UE) n. 667/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativo a talune misure restrittive nei confronti dell'Eritrea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 195 del 27 luglio 2010)

Pagina 17, considerando 8

anziché: «(8) In considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Eritrea e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/127/PESC, la facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio.»;

leggi: «(8) In considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione rappresentata dalla situazione in Eritrea e al fine di procedere in modo coerente alla modifica e alla revisione dell'allegato della decisione 2010/127/PESC, la competenza a modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio.»

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 84/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28 del 2 febbraio 2011)

A pagina 17, considerando 4,

- anziché:* «(4) La facoltà di modificare gli elenchi di cui agli allegati I e IA del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Bielorussia e per garantire la coerenza con la procedura per la modifica e revisione dell'allegato della decisione del Consiglio 2011/69/PESC.»
- leggi:* «(4) La competenza a modificare gli elenchi di cui agli allegati I e IA del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Bielorussia e per garantire la coerenza con la procedura per la modifica e revisione dell'allegato della decisione del Consiglio 2011/69/PESC.»
-

Rettifica del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31 del 5 febbraio 2011)

Pagina 1, considerando 4:

- anziché:* «(4) La facoltà di modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Tunisia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/72/PESC.»
- leggi:* «(4) La competenza a modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Tunisia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/72/PESC.»
-

Rettifica del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76 del 22 marzo 2011)

Pagina 4, considerando 4

- anziché:* «(4) La facoltà di modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della gravità della situazione in Egitto sotto il profilo politico e della sicurezza e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/172/PESC.»
- leggi:* «(4) La competenza a modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della gravità della situazione in Egitto sotto il profilo politico e della sicurezza e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/172/PESC.»
-

Rettifica del regolamento (UE) n. 269/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76 del 22 marzo 2011)

Pagina 1, considerando 4

anziché: «(4) La facoltà di modificare l'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della situazione politica nella Repubblica di Guinea e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2010/638/PESC.»;

leggi: «(4) La competenza a modificare l'elenco figurante nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della situazione politica nella Repubblica di Guinea e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2010/638/PESC.»

Rettifica del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

(Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 100 del 14 aprile 2011)

Pagina 1, considerando 5

anziché: «(5) La facoltà di modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della situazione politica in Iran e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/235/PESC.»,

leggi: «(5) La competenza a modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della situazione politica in Iran e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/235/PESC.».

Rettifica del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1° agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 199 del 2 agosto 2011)

Pagina 1, considerando 6:

- anziché:* «(6) Il potere di modificare l'elenco riportato nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica per la pace e la sicurezza internazionali che la situazione in Afghanistan costituisce e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/486/PESC.»
- leggi:* «(6) La competenza a modificare l'elenco riportato nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica per la pace e la sicurezza internazionali che la situazione in Afghanistan costituisce e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/486/PESC.»
-

Rettifica del regolamento (UE) n. 1083/2011 del Consiglio, del 27 ottobre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281 del 28 ottobre 2011)

Pagina 1, considerando 3

- anziché:* «(3) La facoltà di modificare gli elenchi figuranti negli allegati V, VI e VII del regolamento (CE) n. 194/2008 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della grave situazione politica in Birmania/Myanmar e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati I, II e III della decisione 2010/232/PESC.»;
- leggi:* «(3) La competenza a modificare gli elenchi figuranti negli allegati V, VI e VII del regolamento (CE) n. 194/2008 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della grave situazione politica in Birmania/Myanmar e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati I, II e III della decisione 2010/232/PESC.»
-

Rettifica del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 19 gennaio 2012)

Pagina 1, considerando 5:

- anziché:* «(5) La facoltà di modificare l'elenco figurante negli allegati II e II bis del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della grave situazione politica in Siria e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/273/PESC.»
- leggi:* «(5) La competenza a modificare l'elenco figurante negli allegati II e II bis del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della grave situazione politica in Siria e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/782/PESC.»
-

Rettifica del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119 del 4 maggio 2012)

Pagina 1, considerando 4:

- anziché:* «(4) La facoltà di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Guinea-Bissau e al fine di garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione del Consiglio 2012/237/PESC.»;
- leggi:* «(4) La competenza a modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Guinea-Bissau e al fine di garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione del Consiglio 2012/237/PESC.»
-

Rettifica del regolamento (UE) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 303 del 31 ottobre 2012)

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 83

anziché: «Regolamento (UE) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea»;

leggi: «Regolamento (UE, Euratom) n. 979/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo ai giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea».

Rettifica del regolamento (UE) n. 521/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156 dell'8 giugno 2013)

Pagina 1, considerando 5:

- anziché:* «(5) Il potere di modificare l'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1183/2005 dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica per la pace e la sicurezza internazionali che la situazione nella Repubblica Democratica del Congo costituisce e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2010/788/PESC.»;
- leggi:* «(5) La competenza a modificare l'elenco figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, tenuto conto della minaccia specifica per la pace e la sicurezza internazionali che la situazione nella Repubblica Democratica del Congo costituisce e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2010/788/PESC.»
-

Rettifica del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 66 del 6 marzo 2014)

Pagina 1, considerando 7

anziché: «(7) Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/119/PESC.»;

leggi: «(7) La competenza a modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/119/PESC.»

Rettifica del regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 70 dell'11 marzo 2014)

Pagina 1, considerando 4

- anziché:* «(4) Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali in quella regione rappresentata dalla situazione nella Repubblica centrafricana e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/125/PESC.»;
- leggi:* «(4) La competenza a modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali in quella regione rappresentata dalla situazione nella Repubblica centrafricana e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/125/PESC.»
-

Rettifica del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 78 del 17 marzo 2014)

Pagina 6, considerando 7

- anziché:* «(7) Il potere di modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/145/PESC.»;
- leggi:* «(7) La competenza a modificare l'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, data la grave situazione politica in Ucraina, e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2014/145/PESC.»
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT